



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel Procedimento n.25/2022

Con atto del 19 ottobre 2022 veniva proposto appello dai Sigg.ri Bartolomeo Losito e Gaeatni Luigi, rispettivamente, il primo, nella qualità di istruttore e il secondo nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore M. C. G., avente ad oggetto l'eliminazione dell'atleta M. C. G. dalla classifica della categoria C130 del concorso di Salto Ostacoli del 14-15 e 16 Ottobre 2022 svoltosi in San Giorgio Ionico decisa dalla Giuria.

Ritenuta la propria competenza ex art 34.2 del vigente Regolamento di Giustizia questo Giudice istruiva il procedimento acquisendo tutti i documenti ufficiali relativi al concorso e informando della pendenza dell'appello i membri della Giuria, concedendo altresì alle parti termine al 28 ottobre 2022 per presentare memoria e/o documenti.

Correttamente adempiuti gli incombeni disposti, perveniva in data 26 ottobre una nota dell'Ing. Scarpetta e una memoria integrativa dei ricorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Le doglianze dei ricorrenti hanno trovato conferma nei documenti di gara dai quali si rileva una non corretta applicazione sia della procedura di cui all'art. 321 del Libro VI del Regolamento Generale, sia della discrezionalità prevista dall'art 176 del R.N.S.O..

In particolare, si deve rilevare che, quanto alla procedura, non si rinviene l'orario della presentazione del reclamo della Trementozzi, che avrebbe dovuto essere apposto dall'organo ricevente sul medesimo atto con apposizione di << *sottoscrizione per ricevuta*>> (art 321.2); inoltre, ammesso l'utilizzo di qualsiasi mezzo utile a dirimere la controversia, compresa la prova video, l'art. 321.7 dispone che tale prova sia messa a disposizione del concorrente, circostanza non avvenuta.

Nel merito, circa l'applicazione degli artt. 173 e 176 R.N.S.O., il provvedimento impugnato è carente dal punto di vista motivazionale, in relazione alla discrezionalità concessa alla Giuria nella valutazione dell'aiuto di compiacenza (art. 176 lettera c)), laddove la Giuria ha disposto l'eliminazione della concorrente omettendo di valutare compiutamente <<*atteggiamento, attenzione, età ed esperienza del cavaliere, anche in funzione del tipo di concorso e di categoria*>> nonchè il rapporto di causa-effetto tra



l'aiuto di compiacenza e lo svolgimento del percorso effettuato e, quindi, il risultato ottenuto.

La norma, infatti, sottopone la decisione della eliminazione alla discrezionalità della Giuria in quanto, evidentemente, deve essere valutata sia sul piano soggettivo, che causale, l'efficacia dell'eventuale aiuto a determinare il risultato della prestazione.

A ciò si aggiunga che il video che sarebbe stato valutato ai fini della esclusione della G. presenta una ripresa da una prospettiva non solo molto lontana dal campo gara- e ciò lo si deduce dal fatto che la musica di sottofondo non si sente quasi per niente- ma anche defilata rispetto al campo gara e di nessuna influenza sul percorso della atleta. Il video presentato dal reclamante e mostrato anche alla Giuria (come si evince da quanto contenuto a pagina 2 della nota dell'Ing. Scarpetta) è invece stato ripreso da altra e diversa angolazione e, nel medesimo video, la musica è assordante e, comunque, in grado di coprire qualsiasi altro suono.

Lo stesso Scarpetta, infatti, scrive che *<<< lo stesso Losito successivamente mostrava un video presente nel suo telefonino riportante il percorso della G., sostenendo che nello stesso non si ascoltava alcun aiuto di compiacenza. In effetti non si sentiva alcunchè tranne che della musica di sottofondo, pertanto di nessuna utilità rispetto alla questione.>>>*

E' significativo il fatto che la giuria non si sia premurata di verificare se la frase pronunciata dal Losito, presuntivamente per indirizzare la G. all'ostacolo marrone n. 6, fosse stata non solo verosimilmente udita dalla G., ma anche che fosse stata decisiva ai fini di una modificazione del percorso dell'atleta, nel senso del suggerimento ricevuto, che la avrebbe indotta a un repentino cambio di percorso, rendendo evidente il rapporto di causa-effetto.

Dalla visione dei video non si rinviene alcuna alterazione del comportamento della amazzone e, in ogni caso, la Giuria non ha dato conto di tali circostanze nel proprio provvedimento che risulta carente nella motivazione e nell'istruttoria oltre che violativo dei diritti della atleta assoggettata al provvedimento espulsivo, il cui *<<controricorso>>* non sarebbe stato accettato in quanto *<< fuori dai termini >>* (vedasi nota del PdG del 17.10.2022) ma non si rinviene anche in questo caso l'indicazione di quali sarebbero stati i termini e per quale motivo la G. li avrebbe violati.



PQM

Il GSN accoglie l'appello presentato da Losito Bartolomeo n.q. e Gaetani Luigi n.q. e per l'effetto

DISPONE

L'immediata reintegra di M. C. G. nella classifica del Concorso Ippico Salto Ostacoli A*** nella categoria C130 del 14/16 ottobre 2022 Terra Ionica nella posizione relativa al punteggio rilevato quale seconda classificata, ordinando ai dipartimenti competenti di effettuare la modificazione della classifica e gli adempimenti inerenti e/o conseguenti, con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della normativa e degli effetti del concorso disputato,

MANDA

Alla Segreteria Federale di comunicare il presente provvedimento ai ricorrenti Losito n.q. e Gaetani n.q. nonché al Dipartimento competente nonché a procedere alla pubblicazione secondo termini di Regolamento.

Roma, lì 2 novembre 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò